

# #RET

Revista Española de la Transparencia

Núm. 8. Segundo Semestre 2019

ISSN 2444-2607. Págs. 199-215



**Francesca Carpita<sup>1</sup>**  
**Universidad de Pisa. Italia**

## El acceso a la información ambiental en el marco de la Convención de Aarhus: desafíos pendientes

Artículo en italiano.



RECIBIDO: 30 de octubre de 2018  
ACEPTADO: 10 de julio de 2019

**RESUMEN:** Esta contribución analiza la cuestión del acceso a la información ambiental a la luz de los contenidos del Convenio de Aarhus y de su transposición al ámbito europeo y nacional bajo una visión centrada en el caso italiano.

**PALABRAS CLAVE:** Aarhus, medioambiente, información, acceso, transparencia,

**CONTENIDOS:** 1 Introducción. – 2. La Convención de Aarhus - 3. Recepimento e attuazione della Convenzione a livello UE – 4. La Convenzione di Aarhus in Italia: quale cammino per l'informazione ambientale 5. Conclusioni.

## L'accesso alle informazioni ambientali nel quadro della Convenzione di Aarhus: sfide ancora aperte.

**SOMMARIO:** Il contributo analizza il tema dell'accesso alle informazioni ambientali come sancito dalla Convenzione di Aarhus e successivo recepimento sia in ambito comunitario che nazionale, con particolare focus sull'Italia.

**PAROLE CHIAVE:** Aarhus, ambiente, informazione, accesso, trasparenza,

---

<sup>1</sup> Francesca Carpita è dottoressa di ricerca in Diritto Pubblico e dell'Economia, socia dello Spin off giuridico dell'Università di Pisa IurAp ([www.iurap.eu](http://www.iurap.eu)) e cultore della materia di Diritto dell'ambiente e urbanistica nell'Università di Pisa. Si occupa di tematiche ambientali nel cui ambito è autrice di un libro su *Aree protette e tutela della biodiversità. I parchi italiani nella cornice europea* (2016).

## The access to environment information in the context of Aarhus Convention: pending challenges

**ABSTRACT:** This article addresses the issue of access to information in environmental matters as stipulated by the Aarhus Convention and its transposition into both national and EU laws, with a focus on Italy.

**KEYWORDS:** Aarhus, environment, information, access, transparency.

## L'accesso alle informazioni ambientali nel quadro della convenzione di Aarhus: sfide ancora aperte

### 1. INTRODUZIONE.

Il diritto d'accesso all'informazione ambientale è stato enunciato nel decimo principio della Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo (1992), dove si afferma che:

«il modo migliore di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati ai diversi livelli". Ciò, come è evidente, chiarisce "l'inestricabile relazione tra trasparenza, sensibilizzazione, accesso effettivo ai procedimenti giudiziari e partecipazione ai processi decisionali»<sup>2</sup>.

Il diritto all'informazione in materia ambientale è stato consacrato dalla Convenzione di Aarhus, firmata il 25 giugno 1998 e ratificata da 45 Stati e dall'Unione Europea. La Convenzione "rappresenta la più compiuta codificazione dei diritti di partecipazione del pubblico a livello internazionale" (Angeletti, 2011: 2) e si collega in modo molto stretto alla questione dei diritti fondamentali<sup>3</sup>. La Convenzione sancisce, agli articoli 4 e 5, una sistematizzazione e completamento del concetto di accesso, raccolta e diffusione della informazione ambientale. La Direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale attua le previsioni della Convenzione, riprendendone i contenuti.

Il principio di accesso pubblico all'informazione è essenziale quando parliamo di trasparenza, in quanto permette una migliore ponderazione degli interessi pubblici. Le informazioni ambientali hanno "valore sociale dinamico", perché sono alla base della partecipazione e dell'accesso alla giustizia (Postiglione, 2001: 75).

Il presente scritto mira ad analizzare lo stato attuale e le sfide ancora aperte nell'accesso all'informazione ambientale in quadro europeo, con particolare riferimento al caso dell'Italia. Si prederanno in esame le principali limitazioni nella applicazione della normativa internazionale e comunitaria e i più recenti sviluppi sul tema.

Si evidenzierà come l'accesso all'informazione ambientale rappresenta un'esperienza di assoluta avanguardia nel campo del diritto amministrativo europeo, che ha posto le basi per ulteriori, più pregnanti aperture in altri settori per quanto riguarda il tema della trasparenza.

<sup>2</sup> Si veda Ministero dell'ambiente <http://www.minambiente.it/pagina/convenzione-di-aarhus-informazione-e-partecipazione>; nel testo si evidenzia come la chiave per la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile siano la partecipazione del pubblico e la cittadinanza attiva

<sup>3</sup> Già nel Preambolo della Convenzione si enuncia il primo principio della Dichiarazione di Stoccolma (1972) sul diritto fondamentale dell'uomo a vivere in un ambiente sano, ed il decimo principio della Dichiarazione di Rio de Janeiro, del 1992, riguardante la necessità di assicurare la massima partecipazione dei cittadini nelle questioni ambientali. La protezione ambientale è posta in stretta correlazione coi diritti umani fondamentali, nel senso che una tutela ambientale adeguata è indispensabile per il godimento dei diritti fondamentali (Baiona, 2011: 21).

## 2. LA CONVENZIONE DI AARHUS.

La Convenzione di Aarhus prevede, come noto, tre pilastri: l'accesso all'informazione ambientale (artt. 4 e 5), la partecipazione del pubblico ai processi decisionali (artt. 6-8) e l'accesso alla giustizia (art. 9). Per quanto riguarda l'accesso all'informazione ambientale, la Convenzione prevede che le autorità pubbliche svolgano sia un ruolo passivo, rispondendo alle richieste dei cittadini, sia attivo, procedendo alla raccolta e divulgazione dei dati. La Convenzione adotta una nozione piuttosto ampia di informazione ambientale<sup>4</sup> e non prevede che il pubblico debba far valere un interesse al riguardo<sup>5</sup> quando richiede accesso all'informazione. L'informazione deve essere fornita in tempi brevi<sup>6</sup>.

Il diritto di accesso non è assoluto, ma prevede che una richiesta possa essere respinta se la divulgazione può pregiudicare importanti interessi meritevoli di tutela (segretezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, relazioni internazionali, la difesa nazionale o la sicurezza pubblica ecc.)<sup>7</sup>.

Uno specifico articolo<sup>8</sup> è anche dedicato alla raccolta e diffusione delle informazioni ambientali. Si fa riferimento anche alle banche dati elettroniche facilmente accessibili e si prescrive, altresì, che gli Stati membri ad intervalli periodici di tre o quattro anni diffondano un rapporto nazionale. Si nota così l'importanza della pubblicazione e diffusione dei dati ambientali e ciò rientra nella trasparenza dell'agire dei Governi nella documentazione ambientale, laddove costantemente si monitora e si dà conto dei rilievi; è infatti meno probabile che si possa falsificare o rendere oscura una tematica<sup>9</sup>.

La Convenzione dispone che le parti possano prevedere una maggiore partecipazione ai processi. La Convenzione statuisce, quindi, un minimo comune denominatore ("a floor, not a ceiling" - Stec, Casey Lefkowitz, 2000: 45) che governa il processo della partecipazione ma, nulla osta che i Governi possano prevedere anche forme più incisive.

---

<sup>4</sup> Art. 2 paragrafo 3; "informazioni ambientali", "qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale riguardante: a) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, la biodiversità e le sue componenti, compresi gli organismi geneticamente modificati e l'interazione fra questi elementi; b) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni, e attività o provvedimenti, compresi i provvedimenti amministrativi, gli accordi ambientali, le politiche, le disposizioni legislative, i piani e i programmi che incidono o possono incidere sugli elementi di cui alla lettera a), nonché le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche utilizzate nei processi decisionali in materia ambientale; c) lo stato di salute, la sicurezza e le condizioni di vita delle persone, nonché lo stato dei siti e degli edifici di interesse culturale, nella misura in cui siano o possano essere influenzati dallo stato degli elementi ambientali o, attraverso tali elementi, dai fattori, dalle attività o dai provvedimenti di cui alla lettera b)".

<sup>5</sup> Art. 4 paragrafo 1 a)

<sup>6</sup> Art. 4 paragrafo 2. Le informazioni devono essere fornite entro un mese o al massimo due.

<sup>7</sup> Art. 4 paragrafo 4

<sup>8</sup> Si veda l'art. 5

<sup>9</sup> In tale senso si esprime anche S. Baiona che con riferimento al diritto di accesso parla di "trasparenza e controllo democratico dell'operato dell'autorità pubblica" (Baiona, 2011:30).

## L'accesso alle informazioni ambientali nel quadro della convenzione di Aarhus: sfide ancora aperte

La Convenzione di Aarhus è riconosciuta in maniera pressoché unanime dalla comunità accademica come rivoluzionaria, una forza della democrazia ambientale (Wates, 2005:2), apripista per riforme legali a livello globale (Ebbeson, 2007: 686), il primo accordo ambientale internazionale a concentrarsi esclusivamente sugli obblighi delle nazioni verso i loro cittadini e società civile (Kravchenko, 2008: 211), nonché il più importante punto di riferimento per i diritti dei cittadini in materia ambientale (Jendrośka, 2012: 73).

### 3. RECEPIMENTO E ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE A LIVELLO UE.

A seguito della decisione del Consiglio europeo del febbraio 2005<sup>10</sup> l'Unione europea ha ratificato la Convenzione di Aarhus. Va, tuttavia, sottolineato come diversi atti avessero, però, già in precedenza recepito impegni sottoscritti ad Aarhus. Possiamo affermare, infatti, che la Direttiva 2003/4/CE<sup>11</sup> "sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale" attua le previsioni della Convenzione.

«Per autorità pubblica si intende a) il governo o ogni altra amministrazione pubblica, compresi gli organi consultivi pubblici, a livello nazionale, regionale o locale; b) ogni persona fisica o giuridica svolgente funzioni di pubblica amministrazione ai sensi della legislazione nazionale, compresi incarichi, attività o servizi specifici connessi all'ambiente; e c) ogni persona fisica o giuridica avente responsabilità o funzioni pubbliche o che fornisca servizi pubblici connessi con l'ambiente, sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui alla lettera a) o b)».<sup>12</sup>

La Direttiva riprende una definizione ampia di informazione ambientale.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Decisione del Consiglio europeo del 2 febbraio 2005 n. 2005/370/CE

<sup>11</sup> Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, che gli Stati membri avrebbero dovuto recepire entro il 14 febbraio 2005

<sup>12</sup> Art. 2 paragrafo 2 della Direttiva, che continua specificando che "gli Stati membri possono stabilire che questa definizione non comprende gli organismi o le istituzioni che agiscono nell'esercizio di competenze giurisdizionali o legislative".

<sup>13</sup> Si veda l'art. 2. paragrafo 1 della Direttiva. Si intende per "informazione ambientale qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale concernente: a) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi; b) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a); c) le misure (comprese quelle amministrative) quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori di cui alle lettere a) e b), nonché le misure o attività intese a proteggere i suddetti elementi; d) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale; e) le analisi costi-benefici ed altre analisi e ipotesi economiche usate nell'ambito delle misure e attività di cui alla lettera c); e f) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, ove pertinente, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c)".

Con tale direttiva, come chiarito nel Considerando 5, ci si allinea alla Convenzione di Aarhus, precisando che le disposizioni del diritto comunitario devono essere compatibili con quelle di tale Convenzione. Si sottolinea la necessità di garantire che senza dover dichiarare il proprio interesse qualsiasi persona fisica o giuridica possa accedere all'informazione ambientale detenuta dall'autorità pubblica<sup>14</sup>.

La divulgazione dell'informazione come principio generale del diritto all'informazione determina che il rifiuto di fornire tali informazioni sia possibile solo per motivi specifici e ben definiti. Vi dovrà, quindi, essere una ponderazione tra l'interesse alla divulgazione e quello al rifiuto.

Si precisa anche che l'informazione ambientale che le autorità pubbliche raccolgono o che è raccolta per loro conto sia "comprensibile, precisa e confrontabile"<sup>15</sup>, è in tale ottica che "su richiesta" anche il metodo di acquisizione delle informazioni dovrebbe essere fornito. Si definiscono i tempi entro i quali deve essere fornita l'informazione ambientale, che sono di un mese o due, se ciò che viene richiesto è particolarmente ampio e complesso.

La Corte di Giustizia ha avuto modo di precisare che "l'esigenza che le informazioni ambientali trovino ampia diffusione si fonda essenzialmente sul fatto che la conoscenza di questo tipo di dati (e l'accesso alla relativa documentazione) non realizza semplicemente un interesse del privato richiedente ma è condizione per la realizzazione di un interesse pubblico: quello alla tutela dell'ambiente e anche, molto spesso, della salute della collettività"<sup>16</sup>

La richiesta di informazioni può essere respinta qualora l'autorità non disponga della stessa<sup>17</sup>, se essa è manifestamente infondata o troppo generica, se i dati sono ancora incompleti, se riguarda comunicazioni interne. Altresì gli Stati membri possono rifiutare la richiesta di informazioni qualora la stessa divulgazione possa pregiudicare la riservatezza di deliberazioni interne, le relazioni internazionali, la sicurezza pubblica, la difesa nazionale, lo svolgimento di procedimenti giudiziari, la riservatezza di informazioni industriali o commerciali, i diritti di proprietà intellettuale, la riservatezza dei dati di una persona fisica, gli interessi o la protezione di coloro che hanno fornito dati senza che vi fosse un obbligo, la tutela dell'ambiente nel caso di specie rare<sup>18</sup>.

Il richiedente viene informato dei motivi del rifiuto; si consideri che qualora l'informazione possa essere fornita in modo parziale questo dovrà essere fatto. Si specifica che gli stati membri prevedano una procedura di riesame contro il diniego e procedure di ricorso

<sup>14</sup> Si veda il Considerando 8 della Direttiva.

<sup>15</sup> Considerando 20 della Direttiva.

<sup>16</sup> Corte di Giustizia UE, sez. III, 28 luglio 2011, n. 71.

<sup>17</sup> In tale caso qualora cioè l'autorità sappia da chi è detenuta tale informazione inoltra la richiesta alla stessa e ne informa il richiedente o comunica al richiedente da chi è possibile ottenere il dato richiesto.

<sup>18</sup> In tale senso si veda l'art. 4. paragrafo 2.

## L'accesso alle informazioni ambientali nel quadro della convenzione di Aarhus: sfide ancora aperte

La diffusione dell'informazione ambientale è trattata nella direttiva ed, in particolare, si auspica che gli stati membri, mediante l'utilizzo delle tecniche digitali, provvedano ad una sistematica diffusione. Si definisce anche ciò che deve essere pubblicato e aggiornato come "comune denominatore" nei vari stati membri.<sup>19</sup>

Tale Direttiva riprende alcuni punti focali della Convenzione quali, ad esempio, la valorizzazione delle tecnologie elettroniche, se disponibili, la ponderazione tra l'interesse alla divulgazione e l'interesse al rifiuto, la gratuità delle informazioni e la possibilità di introdurre una tassa ma ragionevole, la necessità ogni quattro anni di fare rapporti in modo da diffondere le informazioni ambientali. Si insiste sulla qualità delle informazioni ambientali, che devono essere aggiornate, precise e confrontabili.

### **4. LA CONVENZIONE DI AARHUS IN ITALIA: QUALE CAMMINO PER L'INFORMAZIONE AMBIENTALE.**

#### **4.1. Recepimento della Convenzione.**

In Italia la ratifica della Convenzione di Aarhus risale al 2001 (legge n. 108 del 2001). Con tale ratifica non si è preventivamente adeguata la normativa in materia. Questo adeguamento si sta attuando con il recepimento delle direttive europee di recepimento della Convenzione di Aarhus. In tale senso quindi facciamo riferimento alla direttiva 2003/4/CE che è stata recepita con il Decreto legislativo del 19 Agosto 2005 n. 195<sup>20</sup> che ha sostituito il Decreto legislativo del 24 febbraio 1997 n. 39.

Tale decreto disciplina la garanzia dell'accesso all'informazione ambientale ai fini "della più ampia trasparenza"<sup>21</sup> e stabilisce che l'informazione sia messa a disposizione del pubblico e che sia raccolta in maniera sistematica e diffusa anche attraverso le nuove tecnologie.

L'informazione ambientale deve essere resa a chiunque ne faccia richiesta, senza che debba esserne dichiarato il proprio interesse. Il termine entro il quale deve essere fornita la documentazione è di trenta giorni, sessanta per materiale particolarmente complesso, ma dopo averne, comunque, data comunicazione al

<sup>19</sup> Cfr art. 7. Paragrafo 2. " L'informazione che deve essere resa disponibile e diffusa viene aggiornata, se del caso, e comprende almeno: a) i testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, e di atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali concernenti direttamente o indirettamente l'ambiente; b) le politiche, i piani e i programmi relativi all'ambiente; c) le relazioni sullo stato di attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b) qualora elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorità pubbliche; d) le relazioni sullo stato dell'ambiente di cui al paragrafo 3; e) dati o sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente; f) le autorizzazioni con un impatto significativo sull'ambiente e gli accordi in materia di ambiente ovvero un riferimento al luogo in cui l'informazione può essere richiesta o reperita nell'ambito dell'articolo 3; g) gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali di cui all'articolo 2, punto 1, lettera a), ovvero un riferimento al luogo in cui l'informazione può essere richiesta o reperita nell'ambito dell'articolo 3".

<sup>20</sup> "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale".

<sup>21</sup> Cfr art. 1 del D.Lgs n. 195 del 2005.



richiedente entro trenta giorni. La giurisprudenza ha sottolineato che l'accesso è garantito a chiunque dimostri un rapporto diretto tra l'ambiente e l'informazione che si richiede<sup>22</sup>. Serve, quindi, mostrare una effettiva inerenza<sup>23</sup>.

La disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale

«prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell'informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all'accesso in materia ambientale, sia per quello che riguarda il profilo oggettivo, prevedendosi un'area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg., l. 7 agosto 1990 n. 241»<sup>24</sup>,

Il Consiglio di stato ha inoltre precisato che

«le informazioni cui fa riferimento la succitata normativa concernono esclusivamente lo stato dell'ambiente (aria, sottosuolo, siti naturali etc.) ed i fattori che possono incidere sull'ambiente (sostanze, energie, rumore, radiazioni, emissioni), sulla salute e sulla sicurezza umana, con esclusione quindi di tutti i fatti ed i documenti che non abbiano un rilievo ambientale<sup>25</sup>.»

Il TAR Calabria ha precisato in una sentenza che contenuto delle notizie accessibili alle informazioni ambientali "implicano anche un'attività elaborativa da parte dell'Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste"<sup>26</sup>.

Annualmente l'autorità pubblica deve istituire ed aggiornare appositi cataloghi pubblici contenenti le tipologie dell'informazione ambientale con l'elenco delle tipologie dell'informazione ovvero si avvale degli esistenti uffici delle relazioni con il pubblico.

È possibile che l'accesso venga negato, ed in tale senso il D. Lgs 125/2005 è molto puntuale nell'elencazione<sup>27</sup>.

<sup>22</sup> Si veda Consiglio di Stato, sez III; 5 ottobre 2015, n. 4636; TAR Lombardia Brescia, sez. I, 29 novembre 2016, n. 1638.

<sup>23</sup> In tale senso si veda TAR Campania, Napoli, sez IV, 26 Luglio 2017, n. 3976

<sup>24</sup> Consiglio di Stato sez. IV, 20 maggio 2014, n. 2557.

<sup>25</sup> Ibidem.

<sup>26</sup> Tar Calabria, 9 dicembre 2014 n. 793.

<sup>27</sup> D. Lgs 125/2005 art.5: "1. L'accesso all'informazione ambientale è negato nel caso in cui: a) l'informazione richiesta non è detenuta dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta di accesso. In tale caso l'autorità pubblica, se conosce quale autorità detiene l'informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest'ultima e ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia l'autorità pubblica dalla quale è possibile ottenere l'informazione richiesta; b) la richiesta è manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità di cui all'articolo 1; c) la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici; d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In tale caso, l'autorità pubblica informa il richiedente circa l'autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile; e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.



## L'accesso alle informazioni ambientali nel quadro della convenzione di Aarhus: sfide ancora aperte

L'accesso all'informazione può essere negato qualora l'informazione non sia detenuta dall'autorità, ma se conosce chi la detiene inoltra la domanda alla stessa o comunica al richiedente l'autorità a cui rivolgersi o per altri motivi comunque da considerarsi in termini molto ristretti<sup>28</sup>. Si può dare un accesso parziale. L'accesso ai cataloghi è gratuito, può essere applicata una tariffa sulla base del costo effettivo del servizio.

Si statuisce che vi deve essere diffusione dell'informazione ambientale anche attraverso il collegamento a banche dati elettroniche anche gestite da altre autorità pubbliche. Il Ministero dell'ambiente deve garantire che la qualità dell'informazione ambientale sia "aggiornata, precisa e confrontabile"<sup>29</sup> e, se necessario, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici elabora apposite specifiche tecniche. Il Ministero dell'ambiente deve comunicare alla Commissione europea mediante una relazione la situazione sullo stato dell'ambiente; a livello locale, secondo il principio della leale collaborazione vi è una collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali circa l'attuazione degli adempimenti in materia di accesso.

### 4.2 L'esperienza Italiana.

L'Italia ha, in ottemperanza all'articolo 10 della Convenzione, fornito aggiornamenti periodici sullo stato dell'informazione ambientale. Già nel Primo rapporto, presentato alla Conferenza delle parti<sup>30</sup>, viene evidenziata la normativa italiana sull'informazione in materia ambientale che fornisce assistenza al pubblico<sup>31</sup>. Per quanto riguarda la sensibilizzazione all'educazione ambientale, si sottolinea il lavoro

---

2. L'accesso all'informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio: a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia; b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale; c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti; d) alla riservatezza delle informazioni commerciali industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30; e) ai diritti di proprietà intellettuale; f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione; h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare".

<sup>28</sup> Consiglio di Stato 20 agosto 2013, n. 4181.

<sup>29</sup> Cfr. Art. 9 c. 1 D.lgs n. 195 del 2005.

<sup>30</sup> Nel maggio 2005 in Kazakhstan. Il rapporto è stato redatto dalla Direzione Ricerca Ambientale e Sviluppo del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio; la prima bozza è stata sottoposta a consultazione pubblica mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero e l'invio alle associazioni di protezione ambientale riconosciute.

<sup>31</sup> Quali, ad esempio, sull'accesso alle informazioni il responsabile del procedimento, la presenza di uffici per le relazioni con il pubblico; piani di comunicazione, profili professionale che devono possedere i funzionari addetti alla comunicazione; nello specifico contesto di informazione ambientale si prevede che ogni autorità pubblica individui al suo interno le strutture e le modalità idonee a garantire l'effettività del diritto di accesso.

svolto dai Parchi, oltre a numerose iniziative che coinvolgono Agenzie Tecniche e Università<sup>32</sup>. Viene, inoltre, chiarita la peculiarità delle associazioni ambientali<sup>33</sup>

Per ciò che attiene alla diffusione delle informazioni, si evidenzia come il sito del Ministero sia volto proprio a tale scopo. Molte misure che diffondono informazioni ambientali provengono dalle Agenzie per la protezione ambientale e dalle istituzioni locali e centrali. È stato creato il Sistema Informativo Nazionale Ambientale, SINAnet, che raccoglie, elabora e diffonde dati ed informazioni del monitoraggio ambientale e dei sistemi informativi nazionali e locali. Si evidenzia come le richieste maggiori per URP e APAT siano per la biodiversità e la gestione sostenibile degli ecosistemi.

Per ciò che attiene al rapporto sullo stato dell'ambiente, la legge 349/86 prevede che il MATT presenti ogni 2 anni al Parlamento una Relazione nazionale sullo Stato dell'Ambiente (RSA). Tale relazione secondo il d.lgs n. 39 del 1997 deve essere diffusa e resa accessibile al pubblico; essa ha quali obiettivi rappresentare lo stato dell'ambiente, identificare gli elementi sensibili e le pressioni che vi agiscono, selezionare gli obiettivi ambientali, monitorare periodicamente l'ambiente e le pressioni su questo.

Questo primo rapporto evidenzia come l'ordinamento italiano fosse già dotato di strumenti volti alla trasparenza in campo amministrativo, già prima della sottoscrizione della convenzione. Detto ciò, ha certamente giovato la Convenzione alla sistematizzazione e alla chiarificazione degli strumenti a disposizione dei cittadini volti alla trasparenza in campo ambientale sulla informazione ambientale. In tale senso, semplicemente la raccolta e la diffusione dei dati rendono chiaro l'operato delle amministrazioni nell'arco degli anni e impedisce l'occultamento delle notizie. Non è un caso che si ribadisca l'importanza degli strumenti informatici di diffusione dell'informativa ambientale per il bene ambiente che va oltre i confini nazionali.

Il Quarto aggiornamento del Rapporto Nazionale per l'attuazione della Convenzione di Aarhus in Italia (2017), fa riferimento al Codice dell'Amministrazione digitale del 2005<sup>34</sup>, che disciplina la trasmissione, conservazione e fruibilità dei dati

---

<sup>32</sup> Vi è un programma INFEA- Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale- al quale collaborano Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (MATT) e Regioni con un apposito tavolo presso la Conferenza Stato/Regioni e il Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR), vi sono centri territoriali di educazione ambientale ed alcuni di essi sono all'interno delle aree protette. Vi è il Sistema delle Agenzie ambientali (APAT-ARPA-APPA), che ha avviato iniziative di coordinamento delle attività di Educazione Ambientale al suo interno sul piano nazionale per promuoverle ed orientarle ad un fondamento rigoroso basato sui dati rilevati e di qualità. ONG organizzano progetti di educazione ambientale presso le scuole primarie e secondarie.

<sup>33</sup> Ai sensi della legge 349/86, le associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente hanno la possibilità di ricorrere in giudizio per contestare la legittimità degli atti od omissioni della pubblica amministrazione, nonché di intervenire nei giudizi per risarcimento del danno ambientale. Il giudice, inoltre, può concedere la possibilità di agire in giudizio caso per caso a qualsiasi associazione quindi anche non riconosciuta, che rappresenti interessi passibili di essere pregiudicati.

<sup>34</sup> CAD D. Lgs n. 82 del 2005 e s.m.i.

## L'accesso alle informazioni ambientali nel quadro della convenzione di Aarhus: sfide ancora aperte

in modalità digitale. Si sottolinea, in particolare, che il Ministero dell'Ambiente nel proprio sito istituzionale ha creato la sezione Amministrazione trasparente, ha lanciato consultazioni on-line, ha pubblicato i contatti dei referenti delle singole attività ed è stata creata una sezione dedicata alla Convenzione di Aarhus.

L'Italia promuove l'educazione e la sensibilizzazione ambientale ormai da anni e continua a farlo, anche in ambito universitario e vi sono molti progetti in atto, viene evidenziato come anche con l'EXPO 2015<sup>35</sup> nel padiglione Biodiversity Park il Ministero dell'Ambiente abbia portato avanti iniziative di educazione ambientale. Si sottolinea l'importanza nella formazione ambientale dell'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione dell'Ambiente (ISPRA) e dalle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA/APPA) che continuano a promuovere la raccolta di dati scientifici<sup>36</sup>.

Il D.Lgs 32/2010, di recepimento della Direttiva 2007/2/CE, costituisce l'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) e realizza l'Infrastruttura Nazionale per l'Informazione Territoriale e del Monitoraggio Ambientale (INITMA), con l'obiettivo di integrare l'informazione territoriale e i dati del monitoraggio ambientale. Con il decreto DPCM del 26/03/2016, è stata costituita la Consulta Nazionale per l'Informazione Territoriale ed Ambientale. La Legge n. 132 del 2016 istituisce il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) di cui fanno parte l'ISPRA e le Agenzie Regionali e Provinciali per la protezione dell'ambiente.

Come si vede, il sistema italiano è effettivamente improntato a seguire i dettami della convenzione ed è andato, col tempo, ampliando gli strumenti di trasparenza proprio in virtù del principio di buon andamento della Pubblica amministrazione.

La trasparenza dell'azione amministrativa è stata, come noto, oggetto di importanti riforme, nello specifico il decreto legislativo n.33 del 2013, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal decreto legislativo n.97 del 2016 (*Freedom of Information Act*). La disciplina ambientale gode ancora, tuttavia, di trattamento speciale, tanto che all'art. 40 del decreto legislativo n. 33 del 2013 si indica che "in materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195".

<sup>35</sup> Evento che si è svolto a Milano dal maggio all'ottobre 2015 "Nutrire il pianeta, energia per la vita".

<sup>36</sup> Per l'aggiornamento delle competenze e delle figure professionali nel 2015, è nato un Gruppo di Lavoro per la Formazione Permanente del Sistema Agenziale, coordinato da ISPRA; esso è nel Piano Triennale del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale<sup>1</sup> (SNPA) 2014-2016, e è volto a far collaborare arrivando a metodologie condivise e ad un aggiornamento degli operatori.

## 5. LE SFIDE ANCORA APERTE.

### 5.1. Profilo soggettivo: chi deve fornire l'informazione ambientale: autorità pubbliche e operatori privati.

Sia la Convenzione di Aarhus che la Direttiva 2003/4/CE hanno adottato un approccio molto inclusivo rispetto ai soggetti su cui si esercita l'obbligo di fornire l'informazione ambientale. In Italia, il d.lgs. 195/2005 stabilisce che l'autorità pubblica è incaricata di farlo, nell'accezione inclusiva di amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, aziende autonome e speciali, enti pubblici e concessionari di pubblici servizi, nonché di ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico<sup>37</sup>.

L'esclusione dell'obbligo di fornire informazioni da parte degli operatori privati può considerarsi coerente con un modello di responsabilità sociale delle imprese tipica di una concezione liberale di mercato, dove l'informazione è fornita preferibilmente su base volontaria dall'interessato (Mason, 2014: 167). Storicamente, del resto, l'accesso del pubblico ad informazioni detenute da compagnie private è stato quasi inesistente (Etemire, 2012: 2).

Tuttavia, la dottrina sostiene che nell'ambito di diffuse privatizzazioni di servizi essenziali, e considerando l'accumulazione di potere di alcuni operatori privati, incrementare la trasparenza nell'informazione solo a livello di autorità pubbliche potrebbe avere poco senso, e garantire in modo meno efficace i diritti (Etemire, 2012; Lee and Abbot, 2003; Newman, 2004;). Se esiste un'indubbia tendenza internazionale a richiedere che le compagnie private divulghino informazioni soprattutto in relazione all'impatto ambientale delle loro attività, il quadro giuridico attuale lascia ampi margini di miglioramento (Oraee-Mirzamani, Makuch, 2011: 28).

La Corte di Giustizia dell'UE ha chiarito che, al fine di stabilire se enti privati possono essere qualificati come persone giuridiche svolgenti, ai sensi della legislazione nazionale, «funzioni di pubblica amministrazione» a norma dell'articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2003/4/CE, "si deve esaminare se tali enti siano investiti, in forza del diritto nazionale loro applicabile, di poteri speciali che eccedono quelli derivanti dalle norme applicabili ai rapporti tra soggetti di diritto privato". Imprese che, ad esempio, forniscono servizi pubblici connessi con l'ambiente e si trovano sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a) o b), della direttiva 2003/4 (autorità pubblica), dovrebbero essere

---

<sup>37</sup> In Italia, il disegno di legge n. 783 presentato in Senato a settembre 2018 prevede di estendere alle imprese gli obblighi di divulgazione delle informazioni ambientali ex Dlgs 195/2005. Secondo i relatori della proposta di legge, occorre da un lato estendere alle imprese gli obblighi di divulgazione già vigenti per la pubblica amministrazione e dall'altro fissare sanzioni certe, immediate, proporzionate e dissuasive per chi nega al pubblico, o ritarda ingiustificatamente l'accesso alle informazioni ambientali. Il disegno di legge prevede, tra le altre cose, che le imprese vincitrici di contratti con la pubblica amministrazione in materia di servizio idrico, igiene ambientale, energia e trasporti siano obbligate a pubblicare la propria visura camerale da consultare liberamente ed in maniera gratuita.

## L'accesso alle informazioni ambientali nel quadro della convenzione di Aarhus: sfide ancora aperte

qualificate come «autorità pubbliche» ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera c), di tale direttiva, se tali imprese non determinano in maniera realmente autonoma le modalità con le quali forniscono detti servizi, poiché un'autorità pubblica della richiamata direttiva è in grado di influenzare in maniera decisiva l'azione di dette imprese nel settore ambientale. Esse non sono, tuttavia, tenute a fornire informazioni ambientali se è pacifico che queste ultime non riguardano la fornitura di tali servizi pubblici<sup>38</sup>.

Una possibile evoluzione di tale lettura potrebbe portare, in futuro, all'estensione dell'obbligo a fornire informazioni di operatori privati incaricati di fornire servizi tradizionalmente offerti dal governo nell'interesse pubblico, come, ad esempio, la gestione d'istituti di detenzione, la fornitura d'acqua ed energia, lo smaltimento dei rifiuti, la costruzione d'infrastrutture, in ragione della necessità di assicurare un controllo adeguato da parte del pubblico su questi settori (Zuluaga-Madrid, 2017: 44).

### 5.2. Il problema delle risorse.

Come rilevato dal Quarto aggiornamento del Rapporto Nazionale per l'attuazione della Convenzione di Aarhus in Italia<sup>39</sup>, molte pubbliche amministrazioni non hanno ancora istituito l'Ufficio Relazioni col Pubblico ai sensi della legge n. 29 del 1993, o strutture incaricate dell'informazione e dei contatti con il pubblico, per mancanza di risorse. In tale prospettiva, è chiaro, come evidenziato, che il ruolo attivo dei cittadini non è sviluppato in tutta la sua potenzialità, e varia a seconda dei casi e delle regioni.

La richiesta di accesso è sempre subordinata ai principi generali di economicità, proporzionalità e ragionevolezza. Il TAR Campania ha chiarito che "informazioni voluminose e massicce, o di contenuto oggettivo molto ampio, quali (...) ben dovrebbero essere rese acquisibili attraverso l'informazione attiva, piuttosto che essere fatte oggetto di accesso "passivo" documentale, che costituisce una modalità notevolmente più impegnativa e laboriosa, sia per l'amministrazione che per il cittadino"<sup>40</sup>.

Il TAR Lombardia<sup>41</sup>, ha chiarito che l'accesso all'informazione ambientale, in quanto strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa (cfr. art. 1 d.lgs. 33/2013, come modificato dall'art. 2 d.lgs. 97/2016), non può essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto alla predetta finalità ed essere causa di intralcio al buon funzionamento dell'amministrazione. Una richiesta di informazione "massiva", che impone "un

<sup>38</sup> Corte di Giustizia europea, Sez Un 19 dicembre, C279/12. Si trattava, nel caso specifico di imprese di gestione delle reti fognarie e di fornitura di acqua.

<sup>39</sup> Quarto aggiornamento del Rapporto Nazionale per l'attuazione della Convenzione di Aarhus in Italia del 20 gennaio 2017.

<sup>40</sup> TAR Campania, 12 gennaio 2010, n.68.

<sup>41</sup> TAR Lombardia, Sez. III, 11 ottobre 2017, n. 1951.

facere straordinario, capace di aggravare l'ordinaria attività dell'Amministrazione", può, quindi, essere respinta. Secondo la sentenza "la valutazione dell'utilizzo secondo buona fede va operata caso per caso, al fine di garantire - in un delicato bilanciamento - che, da un lato, non venga obliterata l'applicazione dell'istituto, dall'altro lo stesso non determini una sorta di effetto "boomerang" sull'efficienza dell'Amministrazione"<sup>42</sup>.

Il TAR Lazio ha recentemente precisato che

«a fronte della particolare ampiezza delle informazioni ambientali, non osta alla loro divulgazione una eventuale "copiosa mole" dei dati richiesti, posto che si tratta di una condizione intrinseca alla qualità delle informazioni stesse che, per loro natura, hanno ad oggetto molteplici e complessi indicatori di natura tecnica e specialistica; del resto, è proprio la particolare complessità della informazione ambientale che, nell'interesse di una conoscenza diffusa delle condizioni degli elementi costitutivi dell'ecosistema e dei fenomeni antropici, richiede la condivisione con gli interessati di tutti i dati scientifici relativi agli elementi fisici, chimici e biologici che ne determinano l'assetto. Si tratta, inoltre, di dati ed informazioni che, secondo la normale diligenza esigibile dall'operatore pubblico specializzato nella tutela dell'ambiente, quale l'AMA Spa deve intendersi, non possono che essere pienamente conosciuti ed organizzati in maniera da assicurarne la pronta ed immediata conoscibilità, anche allo scopo della migliore efficienza del servizio»<sup>43</sup>.

La specificità della questione ambientale, fa sì che sia difficile usare il tema della "copiosa mole" o della complessità della materia trattata come argomenti per eludere la richiesta di informazione, soprattutto per agenzie tecniche e specializzate, di cui si assume la conoscenza e la disponibilità del dato tecnico richiesto.

Come accennato, la Direttiva 2003/4/CE prevede, all'art. 5 paragrafo 2, che le autorità pubbliche possono applicare una tassa per la fornitura dell'informazione ambientale, ma impone che tale tassa non superi un importo ragionevole. La direttiva non precisa cosa si intenda esattamente per "ragionevole". La Corte ha avuto modo di precisare<sup>44</sup> che la tassa applicata per la fornitura di un tipo particolare di informazioni ambientali

«non può comprendere alcuna parte delle spese causate dal mantenimento di una banca dati, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, utilizzata a tale scopo dall'autorità pubblica, ma può comprendere le spese generali imputabili al tempo che il personale di tale autorità ha dedicato a rispondere a richieste di informazione individuali, preso in considerazione

<sup>42</sup> Ibidem.

<sup>43</sup> TAR Lazio, Sez.II-ter n.2141 del 27 febbraio 2018.

<sup>44</sup> Corte di Giustizia Europea, sez. V, 6 ottobre 2015, C-71/14.



## L'accesso alle informazioni ambientali nel quadro della convenzione di Aarhus: sfide ancora aperte

adeguatamente nella determinazione di tale tassa, purché l'importo complessivo di detta tassa non ecceda un importo ragionevole».

Ciò non risolve il problema relativo alla copertura dei crescenti costi di gestione dell'informazione ambientale da parte delle amministrazioni qualora le richieste diventino particolarmente numerose e complesse. La mancanza di risorse rischia di compromettere il ruolo proattivo delle autorità pubbliche proposto dalla Direttiva (Ryall, 2011: 71).

### 6. CONCLUSIONI.

L'implementazione della Convenzione di Aarhus ha fornito validi strumenti di trasparenza dell'agire amministrativo, in un'ottica di amministrazione sempre più al servizio del cittadino e dell'informazione necessaria per un processo trasparente finalizzato ad una partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica e al bene ambiente globalmente tutelato. "La trasparenza è un risultato che può essere raggiunto solo a partire dal cambiamento culturale degli amministratori e degli amministrati allo stesso tempo" (Baiona, 2011: 27).

E' utile rilevare, d'altro canto, che la ponderazione da parte della amministrazione degli interessi in gioco è complessa e si presta a variabile applicazione nello spazio europeo. Analizzando specificatamente la prassi delle istituzioni europee, sembra che i principi di riservatezza, segretezza e non trasparenza siano ancora ben presenti nell'operato delle amministrazioni e sia ancora più facile ottenere informazioni ambientali per gruppi di pressione del settore privato che per cittadini e società civile (Kramer, 2013: 473).

Va, comunque, rilevato che vi sono ostacoli "pratici" all'implementazione della Convenzione di Aarhus che abbiamo evidenziato e che si legano a problemi anche strutturali dell'amministrazione, quali ad esempio appunto la mancanza di URP o la difficoltà degli stessi cittadini di accedere alle piattaforme on line in cui sono reperibili dati senza che si crei aggravio all'amministrazione nel dover accompagnare il cittadino nell'accesso all'informazione laddove sia già disponibile il dato in rete; infatti il concetto di cittadino digitale attivo è ancora lontano dall'essere effettivamente un concetto concreto.

Vedremo come negli anni si riusciranno piano piano a sciogliere queste varie questioni; senza alcun dubbio l'Italia si presta bene quale banco di prova per continuare a promuovere una tutela dell'ambiente sempre più funzionale ad una protezione globale del patrimonio naturale nel quadro della trasparenza.



## BIBLIOGRAFÍA.

- Angeletti A. (a cura di), 2011, "Partecipazione, accesso e giustizia nel diritto ambientale", Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Torino nuova serie, 15, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane
- Angeletti A., 2011, in "Introduzione", in Angeletti A. (a cura di) *Partecipazione, accesso e giustizia nel diritto ambientale*, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Torino nuova serie, 15, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 1-9
- Baiona S., 2011, "La Convenzione di Aarhus: il quadro istituzionale internazionale", in Angeletti A. (a cura di) *Partecipazione, accesso e giustizia nel diritto ambientale*, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Torino nuova serie, 15, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 17-67.
- Croci E., Trasparenza dell'azione pubblica in materia ambientale: l'evoluzione normativa, in [http://www.dirittoambiente.net/file/vari\\_articoli\\_89.pdf](http://www.dirittoambiente.net/file/vari_articoli_89.pdf)
- Ebbeson J., 2007, "Public participation", in Bodansky D., Brunnee J. and Hey E., *The Oxford Handbook of International Environmental Law*, Oxford, OUP, part V(29).
- Ebbeson J., 2011, "Public participation and privatisation in environmental matters: an assessment of the Aarhus Convention", *Erasmus Law Review*, 4(2), 71-89.
- Etemire U., 2012, "Public access to environmental information held by private companies", *Environmental Law Review*, 3(01), 149-172.
- Fraenkel-Haeberle C., Socher J., 2018, "Direct and indirect europeanisation of national administrative systems implementation and spillover effects of the environmental information directives in a comparative perspective", *Revista catalana de dret public*, 56, 125-136.
- Jendroška J., 2012, "Citizen's Rights in European Environmental Law: Stock-Taking of Key Challenges and Current Developments in Relation to Public Access to Information, Participation and Access to Justice", *Journal for European Environmental & Planning Law*, Volume 9, Issue 1, 71 – 90.
- Jendroška J., Stec S., 2001, "The Aarhus Convention: Towards a New Era in Environmental Democracy", *Environmental Liability*, 9(3), 140 – 151.
- Kramer L., 2013, "The EU, access to environmental information and the open society", *ERA Forum*, 14, 463-474.
- Kravchenko S., 2007, "The Aarhus Convention and Innovations in Compliance with Multilateral Environmental Agreements Compliance Mechanisms, Yearbook of European Environmental Law", Cambridge, CUP. volume 7.

## L'accesso alle informazioni ambientali nel quadro della convenzione di Aarhus: sfide ancora aperte

Kravchenko S. and J. Bonine, 2008, *Human Rights and the Environment: Cases, Law, and Policy*, Carolina Academic Press.

Lee, M. & Abbot, C. 2003, "The usual suspects? Public participation under the Aarhus convention", *Modern Law Review*, 66(1), 80 – 108.

Newman L., 2004, "Access to information laws: pieces of the puzzle, The Carter Centre (ed.), on

[https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/americas/ati\\_pieces\\_of\\_puzzle.pdf](https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/americas/ati_pieces_of_puzzle.pdf)

Nicotra A I, *Dall'accesso generalizzato in materia ambientale al Freedom of information act*, [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 12/2018, 1- 21

Oraee-Mirzamani N., Makuch Z., 2011, "Corporate Environmental Disclosure Law, Fiduciary Duties and the Aarhus Convention", *European Energy and Environmental Law Review*, 1, 18-29.

Parisio V., 2018, *La tutela dei diritti di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni nella prospettiva giurisdizionale*, [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 11/2018, 1-35.

Porrato R., 2016, *Informazione ambientale e trasparenza: due discipline a confronto*, Il Piemonte delle Autonomie, 3, 1-18.

Postiglione A., 2001, *Giustizia e ambiente globale. Necessità di una Corte internazionale*, Milano, Giuffrè.

Ryall A., 2011, "Access to Environmental Information in Ireland: Implementation and Challenges". *Journal of Environmental Law*, 23:1, 45-71.

Stec e S. Casey Lefkowitz, *The Aarhus Convention: an implementation guide*, United Nations, New York - Ginevra, 2000, 45 ss.

Wates J., "The Aarhus Convention: a Driving Force for Environmental Democracy", 2005, *JEEPL Vol. 2(1)*, 2-11.

Zuluaga-Madrid J., 2017), "Access to Environmental Information from Private Entities: A Rights-Based Approach", *Review of European, Comparative and International Environmental Law*, 26(1), 38-53.

